

N. 3032

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori MARRI e CAMPUS

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 GENNAIO 1998

Norme per la trasformazione degli istituti di educazione fisica
in facoltà di scienze motorie e dello sport

ONOREVOLI SENATORI. — Lo scopo fondamentale della presente iniziativa risiede nella urgenza di riprendere il dibattito sull'argomento riguardante gli istituti superiori di educazione fisica (ISEF) e, facendo tesoro della esperienza fin qui maturata, arrivare in tempi utili alla riforma degli stessi, elevandoli ad una più conforme «dignità» universitaria.

Già nelle precedenti legislature, la materia aveva visto impegnati i principali gruppi politici in uno sforzo di sintesi delle diverse posizioni e di rappresentanza delle esigenze che provenivano da un mondo assai vario e complesso come quello dell'educazione fisica e dello sport.

Nella XI legislatura, l'iniziativa legislativa ebbe esito negativo benchè l'approvazione del testo al Senato e la concessione alla VII Commissione della Camera dei deputati della sede legislativa facessero supporre la conclusione dell'*iter* parlamentare.

L'attesa attorno alla riforma degli ISEF, nel frattempo, non è scemata ma si è diffusa.

Oggi non è più rinviabile l'obiettivo di adeguare il percorso formativo agli *standard* europei, anche se è opportuno riconoscere il ruolo fin qui svolto dagli ISEF (quelli pareggiati e quello statale).

Infatti, disciplinati dalla legge 7 febbraio 1958, n. 88, questi istituti hanno promosso il progresso delle scienze applicate all'educazione fisica ed hanno fornito la cultura scientifica e tecnica a coloro che si sono dedicati all'insegnamento dell'educazione fisica e a coloro che si sono impegnati nel campo sportivo.

Dopo la citata legge n. 88 del 1958, nessun incisivo intervento istituzionale e strutturale ha coinvolto gli ISEF.

Il problema centrale e più urgente delle scienze motorie e dello sport è quello della

immediata istituzione di un corso di laurea e di una apposita facoltà. Tale esigenza è talmente sentita che alcuni istituti ricorrono all'accorgimento di rivolgersi ad università di altri Paesi comunitari presso i quali funziona una facoltà di educazione fisica e/o scienze motorie, convenzionandosi con esse per consentire lo svolgimento in Italia di quella parte di studi necessari, ai nostri diplomati ISEF, per conseguire la laurea in scienze motorie rilasciata dalla università straniera convenzionata.

La possibilità di istituire delle scuole di specializzazione in collaborazione con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) potrà rappresentare il punto più alto degli studi scientifici in questo campo salvaguardando le attribuzioni del CONI per la formazione dei quadri tecnici e sportivi dell'organizzazione sportiva e consentendo alle facoltà universitarie di scienze motorie e dello sport la stipula di convenzioni con lo stesso CONI per l'attuazione di programmi di ricerca scientifica, per i corsi di aggiornamento e specializzazione e per l'uso di strutture e attrezzature.

Riteniamo inoltre fondamentale che l'ISEF di Roma possa godere di una propria autonomia.

Gli articoli 1, 2, 3 e 4 delineano il percorso culturale del presente disegno di legge, lo *status* giuridico e le modalità di attuazione.

Gli articoli 5, 6, 7 e 8 costituiscono la parte centrale del provvedimento: si stabiliscono, infatti, la durata del corso accademico e gli indirizzi previsti dal corso di laurea, le scuole di specializzazione, il dottorato di ricerca e l'organizzazione didattica, attribuendo una forte caratterizzazione scientifico-culturale agli istituti universitari di scienze motorie e dello sport, tale da permettere all'Italia di allinearsi sullo stesso

piano di molti altri Paesi europei, più evoluti del nostro nel campo della formazione universitaria degli operatori sportivi.

Gli articoli 9, 10 e 11 riguardano, invece, gli organi delle facoltà, l'ammissione e la programmazione dell'accesso a tali facoltà.

L'articolo 12 reca le norme transitorie riguardanti i tempi di trasformazione degli ISEF in facoltà di scienze motorie e dello

sport, la fase di passaggio e lo *status* giuridico-economico del personale docente e tecnico-amministrativo, gli oneri derivanti e lo *status* giuridico dei diplomi conseguiti presso gli ISEF.

L'articolo 13, infine, prevede l'istituzione dell'albo dei docenti laureati in scienze motorie e dello sport e diplomati in educazione fisica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. Gli studi e la ricerca scientifica di livello superiore nel campo dell'educazione fisica, motoria e dello sport si svolgono presso le università degli studi nelle facoltà di scienze motorie e dello sport.

2. Gli studi e la ricerca scientifica nel campo dell'educazione fisica, motoria e dello sport hanno il fine di promuovere il progresso delle scienze motorie e di fornire la cultura scientifica e sportiva necessaria per l'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado o per l'esercizio delle professioni che richiedono una preparazione di livello universitario.

3. Negli elenchi delle lauree e delle facoltà di cui, rispettivamente, alle tabelle I e II annesse al regio decreto 30 settembre 1938, n.1652, e successive modificazioni, sono aggiunte la laurea in scienze motorie e dello sport e la facoltà di scienze motorie e dello sport.

Art. 2.

(Natura giuridica della facoltà di scienze motorie e dello sport)

1. È ammessa l'istituzione di atenei che comprendono unicamente la facoltà di cui all'articolo 1. Essi hanno personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa, didattica e disciplinare, nei limiti previsti dal testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.

Art. 3.

(Istituzione)

1. L'istituzione delle facoltà di scienze motorie e dello sport avviene nell'ambito della programmazione del sistema universitario con le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, ed è disposta negli statuti delle università, con le modalità previste dall'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592. In ogni caso deve essere garantita l'istituzione di un numero di facoltà tale da sopperire al fabbisogno del paese.

2. Ai fini di cui al comma 1, le università devono disporre, direttamente o mediante convenzioni stipulate in conformità alle disposizioni dell'ordinamento universitario, di strutture o di attrezzature necessarie, nonché di professori di ruolo e di ricercatori, che afferiscono alla facoltà di cui alla presente legge, in misura idonea all'efficace svolgimento della ricerca e dei corsi di laurea.

Art. 4.

(Ordinamento didattico)

1. L'ordinamento degli studi del corso di laurea in scienze motorie e dello sport è disciplinato, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

(Corso accademico e indirizzi di laurea)

1. Il corso di laurea in scienze motorie e dello sport ha durata di quattro anni, di cui i primi due comuni ai vari indirizzi, il terzo

ed il quarto specifici dell'indirizzo prescelto dallo studente fra i seguenti indirizzi:

a) didattico-pedagogico, per l'insegnamento dell'educazione motoria, fisica e sportiva nelle scuole di ogni ordine e grado, dalla scuola materna alle scuole medie superiori;

b) tecnico-sportivo, per gli impieghi del movimento umano nel campo della preparazione atletica generale e della preparazione tecnica;

c) manageriale, indirizzato alla professione di *manager* sportivo, con una formazione concernente i problemi economico-sportivi, dei contratti, del bilancio delle società sportive, del diritto sportivo, del credito sportivo e della gestione degli impianti sportivi;

d) cinesiologico, per l'utilizzazione del movimento nell'educazione fisica differenziata ed adattata, in età evolutiva, nel campo della prevenzione e della riabilitazione.

2. Con le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, possono essere istituiti presso le facoltà di scienze motorie e dello sport gli indirizzi socio-motorio, storico-letterario-sociale, fisioterapico, o altri indirizzi diversi da quelli indicati al comma 1.

Art. 6.

(Scuole di specializzazione)

1. Per le finalità della presente legge sono istituite le scuole di specializzazione, corrispondenti agli indirizzi del corso di laurea, di cui all'articolo 5. La durata dei corsi di specializzazione non può comunque essere superiore a due anni.

2. Possono concorrere al funzionamento delle scuole di cui al comma 1 le altre facoltà e i dipartimenti interessati, nonchè il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

Art. 7.

(Dottorato di ricerca)

1. Il dottorato di ricerca in scienze motorie e dello sport, valutabile unicamente nell'ambito della ricerca scientifica, è disciplinato dalle disposizioni di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni.

2. Possono concorrere al funzionamento dei dottorati di ricerca di cui al comma 1 le altre facoltà e i dipartimenti interessati, nonché il CONI.

Art. 8.

(Organizzazione didattica)

1. Gli insegnamenti nei corsi di studio previsti dalla presente legge sono conferiti secondo le disposizioni dell'ordinamento universitario.

2. Le facoltà possono procedere alla stipula di contratti di diritto privato di lavoro autonomo, ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile, con esperti, anche dipendenti da amministrazioni pubbliche e compatibilmente con le norme del rispettivo stato giuridico, per le attività tecnico-pratiche.

3. I contratti di cui al comma 2, stipulati con dipendenti di enti e amministrazioni pubbliche, con i quali le università abbiano sottoscritto convenzioni per l'uso di attrezzature e di strutture extra-universitarie, possono eccedere i limiti previsti dall'ordinamento universitario qualora non comportino oneri per le università stesse.

4. Gli indirizzi di cui all'articolo 5 corrispondono ai settori scientifico-disciplinari che costituiscono i raggruppamenti per i concorsi a posti di professore e di ricercatore universitario.

5. Per l'attuazione dei programmi di ricerca, delle attività teorico-pratiche e del tirocinio le facoltà di scienze motorie e dello

sport si avvalgono prioritariamente degli impianti sportivi e delle attrezzature ai cui indirizzi di gestione sovrintendono i comitati di cui alla legge 28 giugno 1977, n. 394. A tal fine, le facoltà concordano con i comitati le relative modalità di utilizzo. Alle eventuali maggiori spese, connesse all'utilizzazione dei predetti impianti per l'attuazione dei programmi di ricerca, si fa fronte con i fondi destinati al finanziamento dei programmi stessi.

6. Le facoltà possono stipulare convenzioni con le regioni e con il CONI ai fini della utilizzazione di strutture e impianti sportivi. Possono altresì stipulare convenzioni con il CONI per l'attuazione di programmi di ricerca scientifica e per i corsi di aggiornamento e specializzazione.

Art. 9.

(Organi delle facoltà)

1. Gli organi delle facoltà di scienze motorie e dello sport sono quelli previsti dal titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni.

Art. 10.

(Ammissione alla facoltà)

1. L'ammissione al primo anno dei corsi di laurea in scienze motorie e dello sport avviene per concorso riservato ai giovani in possesso di un titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado valido per la immatricolazione ai corsi di studi universitari. Il concorso è articolato in una prova di idoneità fisica ed attitudinale, nonché in una prova scritta di carattere scientifico-culturale.

Art. 11.

(Programmazione dell'accesso)

1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica determina ogni

anno, con proprio decreto, il numero dei posti da mettere a concorso per la immatricolazione degli studenti, tenuto conto delle capacità ricettive delle singole facoltà ed in armonia con la programmazione del sistema universitario, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, con particolare riguardo agli sbocchi professionali.

Art. 12.

(Norme transitorie)

1. A decorrere dall'anno accademico in corso alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) l'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) statale di Roma è trasformato in istituto universitario autonomo di scienze motorie e dello sport;

b) gli ISEF pareggiati istituiti ai sensi della legge 7 febbraio 1958, n. 88, sono trasformati in facoltà di scienze motorie e dello sport presso gli atenei aventi sede nelle città in cui gli stessi ISEF sono attivati. I relativi patrimoni sono trasferiti con vincolo di destinazione alle attività delle facoltà di scienze motorie e dello sport, che subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo ai predetti ISEF.

2. Per le facoltà di cui al comma 1 del presente articolo, il comitato di cui all'articolo 2, comma 5, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, è costituito, anche in deroga alla predetta disposizione, da tre professori universitari di prima fascia, preferibilmente scelti tra i docenti titolari di incarico presso l'ISEF e da due docenti nominati dal consiglio direttivo dell'ISEF.

3. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Consiglio universitario nazionale (CUN), sono dettate le disposizioni per di-

sciplinare il passaggio dal precedente al nuovo ordinamento, assicurando comunque il proseguimento degli studi da parte degli studenti iscritti all'ISEF statale di Roma ed agli ISEF pareggiati di cui al comma 1 del presente articolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nonchè la valutazione del *curriculum* didattico svolto, ai fini del conseguimento dei titoli di studio previsti dalla presente legge. Sono comunque fatti salvi gli effetti giuridici dei titoli di studio conseguiti ai sensi del precedente ordinamento.

4. Il personale docente in servizio presso l'ISEF statale di Roma e gli ISEF pareggiati di cui al comma 1 che abbia maturato, alla data di entrata in vigore della presente legge, un triennio di insegnamento effettivo e che ne faccia domanda è utilizzato, per un triennio a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e, comunque, fino all'espletamento dei concorsi a posti di professore universitario, per le esigenze didattiche e di ricerca della facoltà. L'utilizzazione è disposta con comando annuale rinnovabile o tramite stipula di contratto annuale rinnovabile, compatibilmente con lo stato giuridico del docente interessato.

5. Il personale docente universitario in servizio presso l'ISEF statale di Roma e gli ISEF pareggiati di cui al comma 1, alla data di entrata in vigore della presente legge, è utilizzato, a domanda, per un triennio a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, presso le facoltà di scienze motorie e dello sport; entro il medesimo triennio il predetto personale deve esercitare l'opzione ai fini dell'eventuale trasferimento presso la facoltà stessa.

6. Il personale tecnico ed amministrativo in servizio presso gli ISEF pareggiati di cui al comma 1, alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nei profili professionali delle corrispondenti qualifiche del personale tecnico ed amministrativo dell'università. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con

proprio decreto, trasferisce i posti in organico degli ISEF pareggiati alle facoltà istituite nelle medesime sedi.

7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzazione delle quote annue determinate per l'attuazione della programmazione universitaria dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

8. I concorsi a posto di professore universitario e di ricercatore destinati alle facoltà di scienze motorie e dello sport, da indire subito dopo il primo triennio di istituzione delle facoltà stesse, sono riservati ai docenti utilizzati ai sensi del comma 5.

9. Nei concorsi di cui al comma 8 ed in quelli liberi indetti nei successivi cinque anni, il servizio prestato quale docente presso gli ISEF pareggiati è valutato con cinque punti per ogni anno di servizio prestato e comunque fino ad un massimo del 50 per cento del punteggio complessivo assegnabile.

10. I diplomi rilasciati dai disciolti ISEF prima della data di entrata in vigore della presente legge sono equiparati alla laurea in scienze motorie e dello sport per quanto concerne le carriere scolastiche. I diplomati in educazione fisica che intendano conseguire la laurea in scienze motorie e dello sport, a partire dal biennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, potranno farne domanda al consiglio di facoltà inviando il *curriculum* degli esami sostenuti presso gli ISEF di provenienza. Il consiglio di facoltà stabilisce il numero e indica gli esami che gli interessati debbono sostenere prima di essere ammessi all'esame di tesi di laurea, in relazione, anche, all'indirizzo che gli interessati indicano sulla domanda.

Art. 13.

(Albo dei docenti laureati in scienze motorie e dello sport e diplomati in educazione fisica)

1. È istituito l'albo professionale dei docenti laureati in scienze motorie e dello

sport e dei diplomati in educazione fisica, suddiviso in due sezioni riservate, rispettivamente, ai laureati e ai diplomati.

2. Gli iscritti all'albo costituiscono l'ordine dei docenti di scienze motorie e dello sport, articolato a livello regionale. Gli oneri derivanti dalla costituzione e dalla gestione dell'albo e dell'ordine sono a totale carico degli iscritti.

3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con decreto da emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto col Ministro della pubblica istruzione, col Ministro della sanità e con l'Autorità competente in materia di spettacolo e sport:

a) disciplina le norme relative all'iscrizione e alla cancellazione dall'albo di cui al presente articolo;

b) istituisce il consiglio nazionale dell'ordine e le sedi regionali;

c) definisce i procedimenti elettorali delle cariche direttive dell'ordine;

d) individua i settori professionali nei quali possono operare gli iscritti all'albo.

4. L'iscrizione all'albo abilita all'esercizio della libera professione, ferma restando l'incompatibilità di tale professione con l'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi comprese le università.